

## - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO -

- 1 - **GENERALITÀ** - Salvo diverso accordo scritto, il contratto tra Skylogic Mediterraneo Srl ("Skylogic Mediterraneo") ed il Fornitore è costituito dall'Ordine e dalle presenti condizioni generali di acquisto. Il contratto è la manifestazione integrale degli accordi tra Skylogic Mediterraneo ed il Fornitore, e non può essere modificato se non in base ad accordo scritto, debitamente firmato da un rappresentante autorizzato di Skylogic Mediterraneo e del Fornitore. In caso di contrasto, le presenti condizioni generali di acquisto prevarranno sull'Ordine. È espressamente esclusa l'applicabilità di condizioni generali di contratto predisposte dal Fornitore. Il numero del presente Ordine dovrà essere espressamente indicato su tutta la documentazione del Fornitore ad esso inerente (bolla di consegna, SAL, fattura, e-mail, ecc.). La mancanza del numero d'Ordine di riferimento potrebbe comportare un ritardo non imputabile nella gestione contabile dei documenti del Fornitore e/o la sospensione necessaria del pagamento delle fatture del Fornitore, fino alla ricezione del requisito mancante.
- 2 - **ACCETTAZIONE DELL'ORDINE** - L'Ordine, una volta ricevuto dal Fornitore, si intende accettato per tutte le condizioni in esso previste. Eventuali precisazioni o modifiche che il Fornitore desideri proporre, dovranno essere richieste per iscritto all'Ufficio Acquisti di Skylogic Mediterraneo entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione dell'Ordine stesso ed espressamente accettate da Skylogic Mediterraneo per iscritto.
- 3 - **PREZZI** - I prezzi indicati nell'Ordine si intendono onnicomprensivi, non saranno quindi accettati addebiti di importi ulteriori né revisioni/incrementi degli stessi nel corso dell'esecuzione dell'Ordine.
- 4 - **TERMINI DI CONSEGNA** - Il termine di consegna riportato nell'Ordine è essenziale. In caso di ritardi di consegna anche per una sola parte dell'Ordine non imputabile a comprovate cause di forza maggiore, sarà facoltà di Skylogic Mediterraneo di risolvere, con effetto immediato, il contratto e di conseguenza l'Ordine, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione al Fornitore. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Skylogic Mediterraneo al risarcimento di tutti i danni.
- 5 - **TRASPORTO** - Fatti salvi eventuali accordi contrari, la merce si intende sempre da consegnare presso l'indirizzo di consegna indicato nell'Ordine. Durante il trasporto, la merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore e a sue spese.
- 6 - **ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA** - La semplice consegna della merce o l'esecuzione del servizio non saranno in nessun caso considerati come accettazione della fornitura se non supportati da apposita documentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: documenti di consegna, rapporti di lavoro) controfirmata da Skylogic Mediterraneo per accettazione. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi, difetti e non conformità da quanto pattuito tra le parti ed indicato nell'offerta e nell'Ordine, e che i servizi sono eseguiti con la dovuta diligenza e professionalità e a regola d'arte secondo i migliori standard di mercato. Skylogic Mediterraneo si riserva la facoltà di respingere la merce qualora non fosse conforme alle caratteristiche concordate.
- 7 - **TERMINI DI PAGAMENTO** - Salvo diversamente convenuto tra le parti, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. Eventuali eccezioni dovranno essere espressamente previste nell'Ordine. Il pagamento della fattura non costituisce accettazione del materiale fornito.
- 8 - **DIVIETI DI CESSIONE** - Il contratto non può essere ceduto a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Skylogic Mediterraneo. Il Fornitore presta preventivamente il proprio consenso a che Skylogic Mediterraneo ceda in qualsiasi momento il contratto, nonché ciascun Ordine separatamente, a società parte del Gruppo Eutelsat.
- 9 - **NORME DI SICUREZZA** - Le forniture devono essere conformi a tutte le norme applicabili, comprese quelle in materia di sicurezza, incluse le norme CE e le direttive CEE, nonché quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Fornitore sarà sempre ritenuto responsabile dei danni a cose o persone eventualmente causati dalla inosservanza delle norme in vigore. Il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne Skylogic Mediterraneo ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima, ed interverrà a carico del Fornitore con riferimento a tali difformità. Il Fornitore garantisce totalmente la piena rispondenza della merce fornita alle esigenze di Skylogic Mediterraneo nonché dell'utilizzatore finale.
- 10 - **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Ciascuna parte conferma di avere ricevuto dall'altra l'informativa sul trattamento dei dati personali trattati per la negoziazione e l'esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto e dell'Ordine. Le parti si impegnano a sottoscrivere tempestivamente eventuali accordi sul trattamento dei dati personali che si rendessero necessari in ragione dei beni e dei servizi concretamente forniti dal Fornitore.
- 11 - **FORZA MAGGIORE** - Né Skylogic Mediterraneo né il Fornitore possono essere ritenuti responsabili per inadempimento dei propri obblighi qualora dimostrino che tale violazione è dovuta ad un evento di forza maggiore, che rende impossibile l'adempimento. Nel caso di un evento di forza maggiore, gli obblighi della parte interessata dall'evento in questione saranno sospesi. La parte interessata dovrà comunicare all'altra parte per iscritto senza indugio la situazione e la probabile durata dell'evento di forza maggiore e dovrà fare tutto il possibile per ridurre gli effetti per la controparte derivanti da questa situazione. Se l'evento di forza maggiore persiste oltre 15 (quindici) giorni, senza alcuna possibilità di rimedio, l'altra parte può cancellare l'Ordine senza alcuna compensazione dovuta da nessuna delle parti, salvo in ogni caso unicamente il pagamento dei prodotti e/o dei servizi già forniti alla data della cancellazione dell'Ordine.
- 12 - **PROPRIETÀ INTELLETTUALE** - Il Fornitore garantisce Skylogic Mediterraneo contro qualsiasi azione da parte di terzi derivante e/o comunque connessa alla violazione e/o presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale che questi potrebbero reclamare in relazione alle merci o ai servizi forniti in base all'Ordine, e sarà ritenuto responsabile nei confronti di Skylogic Mediterraneo e dovrà tenere indenne e risarcire Skylogic Mediterraneo per qualsiasi danno derivante, comprese le spese di assistenza legale che Skylogic Mediterraneo potrebbe essere costretta a sostenere.
- 13 - **RESPONSABILITÀ** - Il Fornitore è responsabile dei propri dipendenti (con ciò intendendosi ogni soggetto deputato dal Fornitore all'esecuzione della fornitura di cui all'Ordine) in qualsiasi circostanza, anche quando gli stessi lavorano presso i locali di Skylogic Mediterraneo. Skylogic Mediterraneo dovrà essere tenuta indenne da eventuali lesioni subite da detti dipendenti e/o da propri dipendenti, e/o da eventuali danni causati alle apparecchiature del Fornitore e/o di Skylogic Mediterraneo, anche quando i dipendenti del Fornitore lavorano nei locali di Skylogic Mediterraneo. Il Fornitore si impegna a stipulare una assicurazione di responsabilità civile presso una primaria compagnia di assicurazioni garantendo le conseguenze finanziarie delle quali può essere responsabile a causa di lesioni fisiche, danni materiali o immateriali causati a Skylogic Mediterraneo o a terzi.
- 14 - **INFORMAZIONI RISERVATE** - Il Fornitore è tenuto a trattare come informazioni riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche, in qualsiasi forma veicolate (anche verbale) e indipendentemente dal fatto che siano o meno espressamente qualificate come riservate, che non fossero già note e di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza per le forniture a Skylogic Mediterraneo e/o nel contesto del contratto. Le informazioni riservate non potranno essere divulgate e dovranno essere utilizzate esclusivamente se necessario per l'esecuzione delle presenti condizioni generali d'acquisto e degli ordini.
- 15 - **LEGGE APPLICABILE** - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 16 - **CONCILIAZIONE** - In caso di disaccordo tra le parti sull'applicazione, interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto, o del relativo Ordine, ciascuna parte si impegna a designare una persona debitamente autorizzata a ricercare una soluzione amichevole in buona fede. Tali soggetti si riuniranno su iniziativa della parte che avrà fatto richiesta di attivare la procedura di conciliazione di cui al presente articolo 16 entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera richiedente un incontro di conciliazione. L'ordine del giorno è fissato dalla parte che prende l'iniziativa della conciliazione. Le decisioni, se prese di comune accordo, avranno valore contrattuale e costituiranno una soluzione tra le parti sull'oggetto della controversia. Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della conciliazione, le parti potranno rivolgersi al tribunale di cui all'articolo 17.
- 17 - **GIURISDIZIONE** - Qualsiasi controversia che non dovesse essere risolta con la procedura di conciliazione di cui sopra è devoluta alla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Torino.
- 18 - **ANTI CORRUZIONE** - Skylogic Mediterraneo si impegna a rispettare una serie di valori fondamentali, come dettagliato nel Codice Etico di Gruppo disponibile al seguente link [https://www.eutelsat.com/files/PDF/group/Eutelsat\\_Code\\_Ethics.pdf](https://www.eutelsat.com/files/PDF/group/Eutelsat_Code_Ethics.pdf), compreso l'impegno a non tollerare alcuna forma di corruzione o di traffico di influenze illecite. Per corruzione si intende un atto con il quale una persona incaricata di una specifica funzione, pubblica o privata, richiede o accetta un regalo, un'offerta o una promessa con l'obiettivo di eseguire, ritardare o omettere un atto

direttamente o indirettamente all'interno degli ambiti delle sue funzioni. Il traffico di influenze illecite può essere definito come l'atto di una persona che sollecita o accetta, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, regali o benefici di qualsiasi tipo, per sé stesso o per altri, usando o permettendo di utilizzare, la propria reale o presunta influenza al fine di ottenere riconoscimenti, incarichi, contratti o qualsiasi decisione favorevole da parte di un'autorità o un'amministrazione pubblica. Skylogic Mediterraneo e il Fornitore garantiscono che non hanno tentato, da sole o tramite una terza parte, direttamente o indirettamente, di fornire o promettere un vantaggio non dovuto a qualsiasi altra persona associata all'ottenimento del contratto in questione. Il Fornitore dichiara e garantisce che i) ha letto e pienamente aderisce ai valori fondamentali stabiliti dal Codice Etico di Gruppo e ii) ha implementato e manterrà, per tutta la durata del contratto, le proprie regole e politiche interne allo scopo di prevenire e rilevare qualsiasi forma di corruzione nello svolgimento delle sue attività da parte dei suoi funzionari, dipendenti, sussidiarie, agenti, subappaltatori o terze parti che agiscono per suo conto. Le parti dichiarano e garantiscono che, per tutta la durata del presente contratto, si attengono rigorosamente a tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi alla lotta contro la corruzione e al traffico di influenze illecite ("Regole"). Il Fornitore dichiara e garantisce che, alla data del presente documento, salvo quanto diversamente comunicato a Skylogic Mediterraneo:

-- Il Fornitore stesso, i suoi funzionari, dipendenti, sussidiarie, agenti, subappaltatori o qualsiasi terza parte che agisca per suo conto, devono rispettare tutte le normative applicabili e, più specificamente, tutte le normative relative alla lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite durante l'esecuzione del contratto;

-- Il Fornitore stesso, i suoi funzionari, dipendenti, sussidiarie, agenti, subappaltatori o qualsiasi terza parte che agisce per suo conto si asterrà, tra l'altro, dal promettere, offrire o concedere direttamente o indirettamente a qualsiasi persona qualsiasi vantaggio indebito, al fine di ottenere che compia o si astenga dal compiere un atto che rientri nell'ambito delle sue funzioni nell'esecuzione del presente contratto o affinché tale persona possa abusare della propria influenza reale o presunta su una terza parte al fine di ottenere un vantaggio a favore di Skylogic Mediterraneo;

-- Né il Fornitore né i suoi funzionari, dipendenti, sussidiarie, agenti, subappaltatori o terze parti che agiscono per suo conto sono mai stati giudicati colpevoli, condannati o sanzionati per una violazione delle Regole o sono attualmente oggetto di un'indagine da parte di qualsiasi governo o autorità in merito a una presunta violazione di tali Regole;

-- Il Fornitore dovrà (i) informare tempestivamente Skylogic Mediterraneo non appena viene a conoscenza di tale indagine o di qualsiasi atto di cui venga a conoscenza che potrebbe costituire una violazione del presente Articolo (ii) e informerà tempestivamente Skylogic Mediterraneo delle misure correttive adottate per rimediare a tale violazione;

-- È a conoscenza del Codice di condotta Anti Corruzione di Gruppo Eutelsat e si impegna a rispettarne le sue disposizioni. In qualsiasi momento durante la durata del contratto, Skylogic Mediterraneo avrà il diritto di richiedere che il Fornitore giustifichi il rispetto dei propri obblighi ai sensi della presente disposizione e risponda prontamente a qualsiasi ragionevole richiesta che Skylogic Mediterraneo possa avere in merito al rispetto da parte del Fornitore di una qualsiasi delle disposizioni di cui sopra. Se Skylogic Mediterraneo ha prove sufficienti che il Fornitore non rispetta i termini del presente Articolo, Skylogic Mediterraneo avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del presente contratto fino a quando non avrà ricevuto una ragionevole garanzia che il Fornitore non ha commesso o non sta per commettere una violazione, senza che Skylogic Mediterraneo sia responsabile per eventuali danni causati al Fornitore da tale sospensione. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni del presente Articolo, Skylogic Mediterraneo avrà il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento dovuto dal Fornitore per qualsiasi danno subito da Skylogic Mediterraneo in conseguenza di tale non conformità.

19 - DURATA - Le presenti condizioni generali di contratto saranno valide e vincolanti dalla data della relativa sottoscrizione ed avranno una durata pari a quella della fornitura ivi prevista.

20 - RECESSO - È facoltà di Skylogic Mediterraneo recedere, in qualsiasi momento, da ciascun Ordine dando al Fornitore un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso; in caso di recesso, salvo diversamente indicato da Skylogic Mediterraneo al momento della comunicazione del recesso, sarà dovuto al Fornitore unicamente il corrispettivo corrispondente alla parte di fornitura effettivamente completata alla data di ricezione della comunicazione di recesso, nonché il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute sino alla data di ricezione della comunicazione di recesso, con espressa rinuncia del Fornitore a qualsiasi ulteriore pretesa e/o diritto (e.g. rimborso del mancato guadagno). La cessazione di un Ordine, indipendentemente dalla causa (recesso, risoluzione o altro), non comporterà automaticamente la cessazione delle presenti condizioni generali, salvo diversamente indicato da Skylogic Mediterraneo; allo stesso modo, la cessazione delle presenti condizioni generali, indipendentemente dalla causa, non comporterà automaticamente la cessazione degli Ordini, salvo diversamente indicato da Skylogic Mediterraneo.

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Fornitore \_\_\_\_\_

21 - ACCETTAZIONE - Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni Generali di Acquisto di cui ai seguenti punti: 1 (ordine di prevalenza tra i documenti contrattuali, facoltà di Skylogic Mediterraneo di sospensione degli Ordini e dei pagamenti), 2 (modalità di accettazione e modifica dell'Ordine), 3 (carattere onnicomprensivo del prezzo indicato nell'Ordine), 5 (condizioni di trasporto), 6 (accettazione della fornitura), 8 (divieto di cessione per il Fornitore e accettazione preventiva della cessione da parte di Skylogic Mediterraneo al Gruppo Eutelsat), 6, 9, 12, 13 (garanzia, risarcimenti, indennizzi e manleve), 13 (Responsabilità e garanzia), 16 (conciliazione), 17 (Giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Torino), 11, 18, 19 e 20 (durata, diritto di recesso di Skylogic Mediterraneo e rinuncia del Fornitore a risarcimenti e indennizzi).

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Fornitore \_\_\_\_\_